



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

2) Il contratto ha validità per l'anno scolastico 2020/2021.

3) Il personale docente che intenda chiedere l'utilizzazione per le fattispecie non disciplinate dal sistema Polis, ma indicate e previste dal presente CCDR dovrà inoltrare domanda ai rispettivi Uffici d'ambito Territoriale secondo quando indicato al successivo art. 7.

Fra le fattispecie indicate e previste dal CCDR si evidenzia in particolare quanto previsto all'art. 3, comma 5, in merito alle aree che insistono nel cratere sismico.

Art. 2

Quadro delle disponibilità

Si concorda di associare tra loro gli spezzoni orario, formando il maggior numero di cattedre possibili organizzate di norma al massimo su tre scuole in non più di due comuni, anche su ambiti diversi.

1. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, si tiene conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati.

È predisposto il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, dopo aver dato attuazione a quanto contenuto all'art. 2 comma 6 CCNI (che prevede "il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore"), e che dovrà contenere:

2. i posti residuati dopo le operazioni di mobilità al netto dei posti accantonati per le immissioni in ruolo FIT (DM 85 e DM 631), compresi i posti disponibili e vacanti derivanti dall'acquisizione delle cessazioni riferite alla quota 100, non inserite a sistema entro il termine per la definizione degli organici, e recepite dagli istituti scolastici in tempo utile;
3. tutti i posti e gli spezzoni (anche inferiori a 6 ore) derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia alla situazione di fatto, compresi gli spezzoni della scuola primaria non assegnati nella fase di assegnazione dell'organico dell'autonomia;
4. tutti i posti di sostegno disponibili per un anno compresi i posti in deroga autorizzati;
5. tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da part-time, esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, incarichi di presidenza, dall'assunzione di nuovi dirigenti scolastici, dalla mobilità intercompartimentale;
6. nella scuola secondaria di I e II grado, i posti costituiti con le ore, comunque residue, disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica anche di ambito diverso. Nella costituzione di detti posti non si può superare l'orario settimanale previsto contrattualmente, salvo i casi individuati dall'ordinamento;



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

7. l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado;
8. le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 22/ A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola;
9. i posti di ufficio tecnico sui quali l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici, appartenenti a classi di concorso in esubero, è effettuata a domanda, prioritariamente nell'ambito dei docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, nell'ambito dei docenti in esubero in ambito provinciale, tenendo conto del punteggio loro attribuito;
10. i posti di italiano L2;
11. i posti di lingua straniera della scuola primaria, costituiti nell'organico dell'autonomia, vacanti dopo i movimenti e quelli eventualmente istituiti in fase di adeguamento alle situazioni di fatto, compresi gli spezzoni orario;
12. i posti richiesti dalle Istituzioni scolastiche per i progetti di cui all'art. 1, comma 65 della legge 107/2015 e, esclusivamente per gli insegnanti teorico-pratici, per i progetti previsti dall'art. 2 comma 10 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
13. gli eventuali posti derivanti dalla diffusione della pratica musicale nella scuola primaria;
14. sono altresì compresi nel quadro complessivo delle disponibilità le ore relative all'insegnamento della religione cattolica da destinare alle operazioni di mobilità dei docenti I.R.C.;
15. qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.

Il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, recepito da DDG, sarà pubblicato sul sito web istituzionale il giorno prima di avviare le operazioni di utilizzazione.

Art. 3

Personale docente

Nei confronti del personale in esubero, che non sia stato possibile utilizzare nella classe di concorso di titolarità, anche su posto orario inferiore all'organico contrattualmente previsto si farà luogo – ove non sia possibile utilizzarlo a domanda su altro insegnamento per cui possieda l'abilitazione, compreso nel medesimo ambito disciplinare, o cui possa accedere sulla base del titolo posseduto – all'utilizzazione d'ufficio. Ove ciò comporti il diritto alla



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

corresponsione di un più elevato trattamento economico, verrà riconosciuto il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte.

L'utilizzazione a domanda su posti di sostegno dei docenti privi di titolo di specializzazione o che non stiano frequentando l'apposito corso, è subordinata all'impossibilità – in ambito provinciale – di coprire tali posti con personale – anche non di ruolo – provvisto del titolo di specializzazione.

In caso di constatata impossibilità di utilizzazione dei docenti tecnico – pratici senza sede nella medesima o altra classe di concorso si provvederà con motivati provvedimenti di utilizzo e puntuale informazione alle OO.SS. secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 17, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012.

Per quanto attiene alle assegnazioni interprovinciali di docenti sprovvisti del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno si richiama quanto contenuto dal CCNI stipulato in data 12 giugno 2019 all'articolo 7 ultimo comma

Art. 4

Personale docente I.R.C.

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti I.R.C. sono effettuate – avuto riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi – d'intesa con l'ordinario diocesano competente, nel quadro delle disponibilità che sono comprensive di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.

Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l'utilizzazione esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l'utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati. I docenti di religione che ottengono l'utilizzazione su diversa sede scolastica all'interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata.

Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, qualora i docenti non trovino la disponibilità di ore nella attuale sede di servizio, essi sono utilizzati per completamento cattedra o per l'intero orario, in altra scuola della stessa diocesi.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Art. 5

Personale educativo

Per le utilizzazioni del personale educativo saranno utilizzati i seguenti posti:

- a) posti eventualmente disponibili in ciascuna istituzione educativa;
- b) tutti i posti disponibili per mancanza di personale titolare assente a seguito di disposizioni previste dall'attuale normativa.

Anche per il personale educativo, come per il personale docente, in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l'utilizzazione in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo.

Qualora presso le istituzioni educative esistano posti di organico disponibili, determinati dalla semiconvittualità, le operazioni di utilizzazione finalizzate alla copertura di detti posti saranno disposte nei confronti di tutto il personale educativo prescindendo dal genere di appartenenza (maschile – femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità. L'individuazione del personale in esubero va effettuata secondo l'ordine delle graduatorie unificate di cui all'art. 4ter della legge n. 333/2001, ferma restando *"... la distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici ..."* che continua ad operare *"... ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile..."*. Sarà inoltre garantita l'utilizzazione presso gli uffici dell'U.S.R per le Marche, ai sensi dell'art. 73 della legge n. 270/82.

Art. 6

Personale A.T.A.

Per le utilizzazioni del personale non docente saranno impiegati i seguenti posti:

- a) tutti i posti disponibili in organico;
- b) tutti i posti disponibili per mancanza di personale titolare assente a seguito di disposizioni previste dall'attuale normativa, nonché quelli disponibili per concessione di part-time.

Art. 7

Utilizzazione del Personale colpito dagli eventi sismici

7.1. - Ha diritto all'utilizzazione straordinaria il personale scolastico residente in comuni compresi nel cratere sismico, come definito dalla vigente normativa la cui abitazione sia divenuta inagibile o indisponibile per effetto del sisma e abbia conseguentemente mutato residenza, **domicilio o dimora** stabilendosi in altro comune.

5



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

- a) Laddove il personale docente, educativo ed A.T.A. colpito dagli eventi sismici **abbia titolo** all'utilizzazione ai sensi dell'articolo 2 del CCNI 21 giugno 2018 – all'interno di ciascuna delle fasi indicate nell'allegato 1 al CCNI 21 giugno 2017 – viene trattato con priorità rispetto a chi non sia stato colpito dagli eventi sismici.
- b) Laddove il personale docente ed educativo colpito dagli eventi sismici **non abbia titolo** all'utilizzazione ai sensi dell'articolo 2 del CCNI viene utilizzato a domanda ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del medesimo CCNI, nelle nuove fasi contraddistinte dall'uso di un avverbio numerale che si collocano – integrandola - all'interno della sequenza definita dall'allegato 1 del medesimo CCNI e precisamente:
- 6 bis;
 - 11 bis;
 - 25 bis;
 - 31 bis
 - 35 bis;
 - 38bis.

Il personale A.T.A., **non avente titolo all'utilizzazione ai sensi dell'articolo 2**, viene collocato al punto 7 bis della sequenza operativa di cui all'allegato 6.

7.2. Il personale di cui al comma 7.1, lettera a), dovrà integrare la domanda prodotta ai sensi del C.C.N.I. 12 giugno 2019 con l'autocertificazione attestante l'inagibilità della propria abitazione ed il conseguente cambio di residenza in altro Comune

Il personale di cui al comma 7.1, lettera b), dovrà presentare la domanda di utilizzazione ai sensi del presente contratto esclusivamente con i modelli ministeriali allegando l'autocertificazione attestante l'inagibilità della propria abitazione ed il conseguente cambio di residenza in altro Comune.

L'autocertificazione e le domande cartacee dovranno essere prodotte ai rispettivi Uffici d'ambito Territoriali entro le seguenti date, **salvo eventuali successive proroghe:**

- **31 luglio 2020 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria;**
- **31 luglio 2020 per la scuola secondaria di primo e secondo grado;**
- stessa data di scadenza per la presentazione delle domande di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria per il personale A.T.A.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Art. 8

Direttori Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.)

Le sedi sottodimensionate saranno affidate in reggenza a DSGA titolari su scuole normodimensionate ai sensi dell'art. 19 commi 5, 5bis e 5ter del decreto legge n. 98/2011 convertito dalla legge 111/2011 e successive modificazioni.

In ogni fase della sequenza delle operazioni a parità di precedenza, si terrà conto del maggior punteggio.

Per il conferimento delle reggenze, si procederà – **prioritariamente** - a domanda, attribuendo comunque priorità – **in caso di pluralità di aspiranti** - al DSGA che ha esercitato la reggenza nel corso dell'anno 2019/2020 ovvero in subordine nei decorsi anni scolastici, o – in ulteriore subordine - che sia stato in precedenza titolare della istituzione scolastica divenuta sottodimensionata; in ulteriore subordine, ad un DSGA titolare in scuola del medesimo comune.

Le operazioni di utilizzazione dei DSGA dovranno comunque essere ispirate alla massimizzazione del risparmio per l'erario.

Art. 9

Posti di Direttore Servizi Generali e Amministrativi

Sui posti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – siano essi vacanti o meramente disponibili - si procede come da art. 14 del CCNI 12 giugno 2019.

Si procede, attingendo alle graduatorie provinciali costituite a norma del presente articolo anche per la copertura di assenze del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di durata inferiore all'anno, laddove vi sia carenza di risorse interne obbligate alla sostituzione in quanto titolari della seconda posizione economica ovvero indisponibilità del personale avente diritto a ricoprire – a domanda – l'incarico.

L'assistente amministrativo investito della funzione di DSGA viene sostituito nella scuola di servizio, ai sensi del D.M. n. 430/2000.

A tal fine, gli interessati, potranno produrre apposita istanza all'USR -Ufficio d'ambito territoriale competente per territorio, **non oltre l'8 agosto 2020, dichiarando il possesso dei titoli sottoindicati:**

- 1 - titoli culturali che consentono l'accesso al profilo di D.S.G.A. previsti dalla Tabella B allegata al C.C.N.L. di comparto sottoscritto in data 29 novembre 2007 e dalla sequenza contrattuale siglata all'ARAN in data 28 maggio 2008.**



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

2 - numero di anni, mesi e frazioni di mese superiori a 15 giorni di servizio, in cui è stata svolta la funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (servizio dall'1.9.2000);

3 - numero di anni, mesi e frazioni di mese superiori a 15 giorni di servizio (anche a tempo determinato) nelle pregresse qualifiche di Segretario, Coordinatore Amministrativo e Responsabile Amministrativo (servizio fino al 31.8.2000);

4 - inclusione nelle graduatorie dei:

4.1. concorsi riservati per esami (passaggio alla qualifica funzionale superiore ex art. 557, comma 1, del D.L.vo 297/94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124);

4.2. concorsi per titoli ed esami (ex art. 552, comma 1, del D.L.vo 297/94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124);

4.3. concorsi per soli titoli, trasformate in graduatorie permanenti (comma 1 art. 533 del D.L.vo 297/94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124).

5 – diploma di laurea diverso da quello specifico, previsto per l'accesso al profilo di D.S.G.A.;

6 - superamento della prova preselettiva per la mobilità professionale di cui al CCNI 3 dicembre 2009;

7 – beneficiari della seconda posizione economica;

8 – inclusi nella graduatoria per l'attribuzione della seconda posizione economica.

Trova applicazione l'articolo 14, comma 8 dell'ipotesi di CCNI sottoscritta il 21 giugno 2017.

In questa fase, ai soli fini della scelta della sede, riservata ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, verrà confermata, se richiesta, la stessa scuola di servizio assegnata **nell'anno scolastico 2019/2020**

I *“provvedimenti di utilizzazione in funzioni superiori”* non potranno essere adottati nei confronti del personale che ha rifiutato analogo incarico, conferito dal Dirigente scolastico, nella propria scuola, ex art. 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007.

Per l'adozione dei *“provvedimenti di utilizzazione in funzioni superiori”*, si farà ricorso al personale graduato con il punteggio derivante dalla applicazione della successiva Tabella di valutazione. A parità di punteggio si terrà conto:

- dell'inserimento nelle graduatorie provinciali definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 3 dicembre 2009;
- in subordine, della maggiore anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza (compreso il servizio pre-ruolo)
- e, in ulteriore subordine, della minore età anagrafica.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

		TABELLA di valutazione dei titoli per l'assegnazione della funzione di D.S.G.A.
LETTERA	PUNTI	TIPOLOGIA TITOLO
A	Punti 12	per uno dei titoli culturali che consentono l'accesso al profilo di D.S.G.A. previsti dalla Tabella B allegata al C.C.N.L. di comparto sottoscritto in data 29 novembre 2007 e dalla sequenza contrattuale siglata all'ARAN in data 28 maggio 2008.
B	Punti 2 Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.	Servizio nella funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (servizio dall'1.9.2000).
C	Punti 0,20 Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.	Servizio (anche a tempo determinato) nelle pregresse qualifiche di Segretario, Coordinatore Amministrativo e Responsabile Amministrativo (servizio fino al 31.8.2000). (*)
D	Punti 12 Per ogni titolo fino ad un massimo di punti 24 (max due titoli su tre)	<u>Per ogni inclusione nelle graduatorie dei:</u> concorsi riservati per esami (passaggio alla qualifica funzionale superiore ex art. 557, comma 1, del D.L.vo 297\94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124); concorsi per titoli ed esami (ex art. 552, comma 1, del D.L.vo 297\94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124); Concorsi per soli titoli , trasformate in graduatorie permanenti (comma 1 art. 533 del D.L.vo 297\94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124). <u>Per il superamento:</u> - prova preselettiva per la mobilità professionale di cui al CCNI 3.12.2009
E	Punti 3	per il possesso di un diploma di laurea diverso da quello previsto per l'accesso al profilo di D.S.G.A.
F	Punti 8	Beneficiari della seconda posizione economica
G	Punti 4	Inclusione nella graduatoria della seconda posizione economica

(*) si valuta il servizio prestato esclusivamente in scuole statali, anche alle dipendenze dell'Ente Locale.

Gli assistenti amministrativi che sostituiscono il D.S.G.A. per effetto del presente accordo sono sostituiti – ferma restando la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente trasferito d'ufficio – con personale supplente e sono retribuiti ai sensi dell'art.146, lettera g), numero 7 del CCNL 29 novembre 2007, come previsto dall'art.14 comma 7 del C.C.N.I. sottoscritto in data 23 agosto 2012.

Art. 10

Scambio di posto tra coniugi di personale docente, educativo ed A.T.A.

A conclusione di tutte le operazioni di utilizzo e di assegnazione provvisoria, potranno essere disposti eventuali scambi di posto tra coniugi, alla condizione che ambedue appartengano alla stessa classe di concorso o posto per il personale docente ed educativo o

9

202007221240 CCDD utilizzazioni e assegnazioni provvisorie as 2020_21

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

allo stesso profilo e qualifica per il personale A.T.A. Tale scambio può essere disposto all'interno dello stesso comune e provincia. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra i posti di due diverse province le domande, congruamente documentate, vanno presentate entro il 17 agosto 2020 ad entrambi gli Uffici d'ambito territoriale interessati. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale viene disposto. Nella domanda gli interessati dovranno indicare la rispettiva posizione di ruolo e il posto cui sono assegnati per l'anno in cui chiedono di scambiare la sede.

Art. 11

Informativa ex art. 1, comma 6, e art. 3, comma 6, C.C.N.I. 28 giugno 2018

a) L'Ufficio Scolastico Regionale, prima di avviare le operazioni, illustrerà, in un apposito incontro, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo le modalità di gestione delle operazioni e il quadro complessivo ed analitico delle disponibilità suddivise per provincia, che verrà, successivamente, pubblicato sul sito web istituzionale.

Nel corso del suddetto incontro sarà comunicato il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie che sarà pubblicato sul sito e di cui si darà apposita comunicazione alle istituzioni scolastiche.

b) Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle medesime OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.

c) L'U.S.R. pubblica sul sito web istituzionale sia regionale che d'ambito territoriale il risultato delle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria prima di dar corso alle corrispondenti operazioni di conferimento delle supplenze.

Art. 12

Controversie e reclami

Qualora in sede di applicazione del presente contratto insorgano delle controversie le parti si incontrano **entro 5 giorni** per risolvere consensualmente il conflitto, secondo le procedure descritte dall'art. 8 del C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2018. Per quello che concerne i reclami e le controversie individuali si applicano le norme contenute nell'articolo 20 del C.C.N.I. 12 giugno 2019.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Art. 13

Norme transitorie finali

Il presente contratto è pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per le Marche, con comunicazione tramite e mail massiva, a tutte le istituzioni scolastiche della regione, in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme del C.C.N.I. 8 luglio 2020 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.

Art. 14

Durata ed efficacia

Gli effetti del presente contratto sono subordinati all'efficacia dell'Ipotesi di CCNI sottoscritta in data **8 luglio 2020**

Ancona, luglio 2020

La delegazione di Parte pubblica

- Marco Ugo Filisetti Direttore Generale

La delegazione di Parte sindacale

- Leonilde Gargamelli FLC CGIL

- Anna Bartolini CISL SCUOLA

- Claudia Mazzucchelli FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

- Paola Martano CONFISAL SNALS

- Giuseppe Fanesi GILDA UNAMS
